SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
USCITA
prot. n. 0029519
del 10/05/2012
classif. VII/7

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore vicario e pro Rettori
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale delle strutture di supporto alle attività del Rettore
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I, II, III, IV, V, VI, VII, IX
Al Direttore del Centro InfoSapienza

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ufficio Dirigenziale di Studio e Consulenza
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910079

Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Si ritiene opportuno segnalare sinteticamente le principali disposizioni, contenute nel provvedimento in oggetto, che risultano applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" *ex* art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001 o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione.

In corpo più piccolo, sono inoltre riportati riferimenti esplicativi alle norme citate o richiamate nel commento alle disposizioni esaminate.

Articolo 1, commi 5 e 6 (Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti)

I commi 5 e 6 dell'articolo in esame sono volti a precisare la definizione di "violazioni definitivamente accertate" in materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

Il comma 5 integra il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 38 del Codice, al fine di stabilire che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Il successivo comma 6 fa salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti in coerenza con la nuova disposizione. Viene pertanto attribuito carattere retroattivo alla disposizione in esame.

Articolo 2, comma 4-bis (Comunicazioni e adempimenti formali)

Il comma 4-bis, con una norma interpretativa, circoscrive l'esenzione dall'Iva già disposta dall'articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2006, ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative (articolo 1, comma 4, della legge n. 338 del 2000).

Articolo 3, commi da 3 a 4-*ter* *(Deroghe in materia di utilizzo del contante)*

I commi 3 e 4 differiscono al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali. Le pubbliche amministrazioni devono dare massima pubblicità a tale innovazione. La proroga non si estende a quelle amministrazioni che hanno già iniziato a erogare stipendi e pensioni tramite strumenti di pagamento elettronici.

Il comma 4-*bis* dell'articolo in esame disciplina la fase transitoria della normativa che impone il pagamento degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione, di importo superiore a mille euro, tramite strumenti diversi dal denaro contante. In particolare, all'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011 sono introdotti i commi dal 4-*quater* al 4-*septies*. In particolare, i commi 4-*sexies* e 4-*septies* dispongono la normativa applicabile nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti in esame non indichino entro il 30 giugno 2012 il conto corrente o postale su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al 30 giugno 2012, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Qualora dopo i tre mesi successivi al 30 giugno 2012 il beneficiario non abbia provveduto ad effettuare l'indicazione, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento restituiscono le somme all'Ente erogatore; nel corso dei tre mesi successivi al 30 giugno 2012, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza (assegno di traenza è un assegno non trasferibile, con validità prefissata e inderogabile; per poterlo incassare, o versare sul conto, deve essere firmato per traenza, nella faccia anteriore, e per quietanza, in quella posteriore, dal beneficiario, che apporrà pertanto due firme).

Il comma 4-ter dell'articolo in esame, integrando il comma 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, dispone che per individuare il limite di mille euro degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla PA non si deve tener conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

Articolo 3, comma 5 (Limiti di pignorabilità e pignoramento presso terzi)

Il comma 5 modifica i limiti per la pignorabilità, da parte dell'agente della riscossione (*i.e.* l'intermediario che agisce per conto dello stato, dei comuni, delle regioni, di associazioni pubbliche e di enti previdenziali e non con lo scopo del recupero dei crediti verso i cittadini), delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

In particolare, tali somme possono essere escusse in misura pari a un decimo se l'emolumento è inferiore o pari a 2.500 euro, e in misura pari a un settimo se l'emolumento è superiore a 2.500 euro e inferiore o pari a 5.000 euro.

Ove le suddette somme superino quest'ultima soglia, esse rimangono pignorabili secondo le norme generali, ovvero nella misura di un quinto.

La novità del D.L. n. 16/2012 comporta quindi una riduzione delle quote pignorabili con conseguente allungamento dei tempi per la soddisfazione integrale del debito fiscale.

Inoltre il comma 5 del medesimo D.L. semplifica la procedura del pignoramento presso terzi, poiché gli agenti della riscossione, per la soddisfazione del credito fiscale, potranno procedere direttamente presso i soggetti terzi quali

debitori del contribuente. Infatti, per quanto concerne il pignoramento presso terzi non si richiede più necessariamente l'intervento del giudice dell'esecuzione a garanzia della legittimità dell'operazione. Infatti dispone l'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal comma 5, che, ad eccezione dei crediti pensionistici, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario (cioè all'agente della riscossione), fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze per le restanti somme.

Articolo 3, comma 6-bis, lett. f-bis (Regime fiscale delle somme erogate per asili nido o borse di studio)

Il comma 6-bis, lett. f-bis), modifica il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escludendo dal reddito imponibile IRPEF, oltre alle *somme erogate* dal datore di lavoro per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari nonché per borse di studio a favore dei medesimi soggetti, anche i *servizi* e le *prestazioni a tal fine erogati* (servizio mensa, alloggio ecc.)

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Carlo Musto D'Amore